



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2
Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI
Cod. Fisc. Part. IVA 02307130696

Dipartimento Governo dei rapporti Istituzionali e Amministrazione
U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Sede di Chieti
Tel: 0871-358753 Fax 0871-358752

Chieti, 16 maggio 2012

ML/si

Tel: 0871-358759

Prot. 32289/eh

Risposta a nota n.

OGGETTO: Trasmissione preintesa di accordo collettivo integrativo avente ad oggetto il Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione di opere o lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..

Al Collegio Sindacale
ASL Lanciano-Vasto-Chieti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 19.04.2004 dell'area del comparto, unitamente alla presente si rimette, in copia, l'ipotesi di accordo collettivo integrativo avente ad oggetto il Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione di opere o lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..

Tale ipotesi è stata sottoscritta dalle parti pubblica e sindacale in data 09.05.2013 ed è corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dalla competente U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione .

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)

ML/si

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	9 maggio 2013
Periodo temporale di vigenza	Dalla data di adozione fino a nuova e diversa regolamentazione
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Direttore Generale Direttore Sanitario aziendale Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>CISL FP CGIL FP FSI FIALS UIL FPL RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>CGIL FP (16/05/2013) FSI FIALS UIL FPL RSU (3 componenti su 45)</p>
Soggetti destinatari	Personale dipendente dell'area del comparto.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Corresponsione incentivi al personale in servizio presso la U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione che partecipa alle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione di opere o lavori ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato predisposto per il triennio 2012-2014.
Eventuali osservazioni Per le parti non compilate, si precisa che le disposizioni di riferimento non hanno diretta applicazione alle amministrazioni del SSN.		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

In data 9 maggio 2013, in sede di contrattazione decentrata, è stata sottoscritta la preintesa sulle modalità ed i criteri di ripartizione della somma prevista dall'art. 92¹, comma 5 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) relativamente a ciascun progetto, contratto o appalto di lavori, come definiti all'art. 3 del Codice medesimo, realizzato dall'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti.

Destinatario dell'incentivo è il personale dell'attuale U.O. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni (o che ha svolto in passato o svolgerà in futuro le mansioni proprie di detta U.O.) che ha direttamente partecipato alla redazione dei progetti ed alla esecuzione delle opere o lavori suddetti, sia nei suoi contenuti specificamente tecnici che in quelli amministrativi.

I ruoli svolti nell'ambito del procedimento che danno diritto all'incentivo sono quelli relativi alle figure del Responsabile del Procedimento, del Progettista, del Collaudatore, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore dei Lavori, nonché dei propri collaboratori, e dell'assistente alla edizione/segreteria.

L'entità della ripartizione in capo a ciascun dipendente, per ciascun progetto o lavoro, è commisurata alle responsabilità effettivamente assunte e ai compiti effettivamente svolti previo incarico formale da parte del Dirigente dell'U.O. La corresponsione della somma è a sua volta subordinata all'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

L'affidamento degli incarichi è effettuato con il sistema della rotazione delle mansioni avuto anche riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione in relazione al singolo intervento da eseguire ed alla specifica mansione da affidare. Il criterio di scelta del

1

Art.92 comma 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all' articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.



dipendente destinatario dell'affidamento sarà in ogni caso improntato al principio della equità, tenuto conto anche degli affidamenti precedenti, in ordine alle ricadute su ciascun dipendente sia delle responsabilità che dei benefici economici conseguenti agli incarichi affidati .

L'adozione del regolamento in esame è specificatamente prevista dall'art. 92 , comma 5 del D.lgs 12/04/2006 n. 163.

Ciò premesso c'è da dire che tale adempimento, previsto dalla normativa sui LL.PP. fin dall'entrata in vigore della L.109/94 (art.18), sempre ribadito nelle successive modificazioni a tale legge ed in ultimo riconfermato all'art.92 del Codice dei Contratti Pubblici, ha seguito percorsi diversi nell'ambito delle preesistenti ASL che, unificandosi, hanno poi dato luogo alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti.

Mentre la ex ASL Lanciano-Vasto, infatti, aveva già adempiuto a tale obbligo con Regolamento adottato previa intesa sottoscritta il 9 giugno 2006 in sede di contrattazione decentrata, la ex ASL di Chieti non vi aveva mai provveduto nonostante ripetute istanze provenienti dal personale interessato.

La mancata adozione del regolamento in seno alla ex ASL di Chieti, pertanto, ha dato luogo alla formazione di un cospicuo pregresso ed accumulo di incentivi maturati e mai corrisposti nell'ambito di progetti attuati da detta ex ASL (per quelli attuati dalla ex ASL Lanciano-Vasto il pregresso è, invece, pressochè inesistente).

Il regolamento adottato nel 2006 dalla ex ASL Lanciano-Vasto ha continuato ad esplicitare i suoi effetti, limitatamente ai soli dipendenti provenienti da detta ASL, in virtù della disposizione prot. 264/DG del 05.01.2010 con la quale il Direttore Generale, nel trasmettere l'atto deliberativo n.1 del 04.01.2010 relativo alla costituzione della ASL n.2 Lanciano Vasto Chieti, ha invitato "i Responsabili dell'UU.OO aziendali ad assicurare tutti gli adempimenti, sia di tipo burocratico - procedimentali che clinico -assistenziali, secondo le norme interne e le prassi comunemente adottate al fine di assicurare il regolare svolgersi delle attività".

Per contro, i dipendenti provenienti dalla ex ASL Chieti, per i quali la ripartizione dell'incentivo non costituiva norma interna preesistente o prassi comunemente adottata, ai sensi della predetta disposizione prot. 264/DG del 05.01.2010 non hanno potuto usufruire di detti incentivi neanche a seguito della costituzione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti con conseguente formazione di ulteriore pregresso e notevole disparità di trattamento rispetto ai colleghi provenienti dalla ex Lanciano-Vasto.

Gli scopi che il regolamento concertato persegue, pertanto, sono molteplici e così riassumibili:

1. Adempiere a disposizioni normative previste dalla normativa dei LL.PP. ed in particolare dall'art.92 del D.lgs.163/2006;
2. Assicurare parità di trattamento ai dipendenti provenienti dalle due ex ASL preesistenti alla ASL di Lanciano-vasto-Chieti;



3. regolarizzare ed estinguere il pregresso e l'accumulo di incentivi maturati e mai corrisposti nell'ambito di progetti attuati dalla ex ASL di Chieti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tecnicamente la somma oggetto di ripartizione, attualmente pari al 2% dell'importo lordo dei lavori posto a base d'asta (*per il pregresso tale percentuale varia dall'1% al 2% in dipendenza delle percentuali previste dalle norme vigenti alla data di approvazione del progetto*) è indicata nel quadro economico del progetto ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice dei Lavori Pubblici². Detta somma andrà a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Nel caso di varianti suppletive la somma da ripartire terrà conto anche dell'importo suppletivo lordo conseguente la perizia medesima.

In caso di progettazione e di altre mansioni affidate all'esterno le corrispondenti quote di incentivo non verranno corrisposte ed andranno a costituire economie salvo quanto appresso specificato.

Nel caso di specie, infatti, nel riconoscere un oggettivo aggravio delle attività espletate dal responsabile del procedimento (*Es. adempimenti relativi alle procedure di affidamento, al controllo dell'attività degli stessi, alla liquidazione della parcella, etc.*) l'incentivo del R.U.d.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e dei suoi collaboratori verrà aumentata di una percentuale commisurata a ciascuna delle attività affidate all'esterno.

E' pacifico, comunque, il diritto all'incentivo del RudP e dei suoi collaboratori come da ultimo ribadito dalla Corte dei Conti sez. Regionale Umbria, con parere n.3 del 17/01/2012.

Relativamente alle **economie** ottenute nell'ambito della quota incentivante, le stesse, qualora rientranti nelle tipologie di stanziamento di cui all'art.8 della 17 maggio 1999, n. 144³ e finanziamenti analoghi, verranno utilizzate ai sensi di detta legge.


2

Art.93 comma 7) . Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

3

L.144/99- ART. 8. (Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente:



Nel caso, invece, di opere finanziate con oneri propri della ASL, le **economie** ottenute nell'ambito della quota incentivante potranno essere destinate, nell'ottica del miglioramento qualitativo del servizio tecnico Az/le, anche per l'acquisto ed aggiornamento di software in uso presso l'Ufficio Tecnico, nonché per l'aggiornamento professionale e corsi di formazione del personale della medesima U.O.C..

In relazione al pregresso il regolamento prevede la possibilità, come peraltro chiarito dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n.43 del 25.9.2000⁴, fino al momento della rendicontazione finale dell'opera, di procedere all'accantonamento della somma del 2% mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico che andrà a valere esclusivamente sullo stanziamento ex dell'art.93 comma 7 del Codice. Questo a condizione che vi sia disponibilità nell'ambito di detto stanziamento altrimenti la somma non potrà essere né accantonata né liquidata.

Tuttavia ciò non comporta aggravio di spesa per l'azienda in quanto le somme dovranno essere reperite:

- per il pregresso: negli stanziamenti di bilancio, previa disponibilità, che hanno dato luogo all'intervento ed, in quanto tali, già previsti nel loro ammontare nei piani annuali, triennali e pluriennali di bilancio.
- per i nuovi progetti: all'interno dei quadri economici che, per legge, debbono prevedere anche la somma di cui all'art.92.

Infine, l'applicazione del regolamento non comporta aggravio relativamente alle spese per il personale. La somma del 2% è infatti comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.93 comma 7.

Tale ultima precisazione è stato peraltro ribadita dalla Corte dei Conti - Sezione autonomie – la quale con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato che ai fini della corretta

"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente"


L'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n.43 del 25.9.2000, ha chiarito che qualora nel quadro economico del progetto non sia stato previsto il dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento interno, adottato dall'amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la ripartizione dell'incentivo, rende l'accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nelle "spese del personale" non debbono essere computati gli incentivi per la progettazione interna, di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti").

Per quanto sopra, si attesta che la spesa derivante dall'applicazione della allegata ipotesi di regolamento trova integrale copertura nell'ambito delle risorse che sono/saranno puntualmente iscritte a bilancio, nel rispetto dei vincoli posti da quest'ultimo.


Chieti, 16 maggio 2013

Il Direttore U.C.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo Manci)



LP

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)



Trasmesso il 22/4/2013

POTESI

RSU
P2-h
Phe
code
PP



Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17-19
Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE O LAVORI

FSI *[Signature]*

Ai sensi dell' art. 92, comma 2 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

[Signature]
Enrico del Valle

UIL FPL
[Signature]

CISL FP
[Signature]

FIACS
[Signature]

Art.1 - Oggetto del regolamento	2
Art.2 - Definizioni e Principi generali	2
Art.3 - Affidamento degli incarichi di progettazione	4
Art.4 - Sottoscrizione degli elaborati	5
Art.6 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi	6
Art.7 - Soggetti deputati alla liquidazione degli incentivi	7
Art.8 - Liquidazione della sola attività di progettazione in funzione della fase progettuale svolta	7
Art.9 - Ripartizione dell'incentivo per le attività eseguite all'interno	8
Art.10 - Ripartizione dell'incentivo in caso di attività eseguite all'esterno	9
Art.11 - Incarichi interi - incarichi parziali	10
Art.12 - Modalità di liquidazione degli incentivi spettanti	11
Art.14 - Copertura rischi professionali	11
Art.15 - Altri limiti ed Esclusioni	12
Art.16 - Entrata in vigore ed attività pregresse	12
Art.17 - Norma transitoria	13
Art.17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	13

CSI
[Signature]


FP call
(18/05/12)
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 
1. Il presente **Regolamento**, redatto ai sensi dell'art. 92 del d.lgs 163/2006, ha per oggetto i criteri da seguire per l'accantonamento e ripartizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo.
 2. Gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'**Ufficio tecnico**, come appresso definito, che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti ed alla esecuzione di opere o lavori, sia nei suoi contenuti specificamente tecnici che in quelli amministrativi.

Art. 2 - Definizioni e Principi generali

- 
1. Le definizioni utilizzate nel testo che segue sono le seguenti:
 - ▲ Per **Regolamento** si intende il presente Regolamento.
 - ▲ Per **Ufficio tecnico** si intende l'Unità Operativa Az/le coincidente con l'attuale U.O. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni e che, in ogni caso, svolge, o ha svolto in passato o svolgerà in futuro, le mansioni proprie di detta Unità Operativa
 - ▲ Per **R.U.d.P.** si intende il responsabile unico del procedimento
 - ▲ Per **Codice** si intende il d.lgs n. 163 del 12/04/2006, (Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) nel testo in vigore.
 - ▲ Per **Regolamento di attuazione** si intende il DPR 207 del 5 ottobre 2010, n. 207
 - ▲ Per **Legge** si intende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia che nel Regolamento la richiama.
 2. I procedimenti oggetto del **Regolamento** sono quelli relativi ai progetti, ai contratti ed agli appalti di lavori pubblici come definiti all'art. 3 del **Codice**. 
 3. L'unità organizzativa, individuata ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.241/90, responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, compresa la rimessa della proposta di adozione del provvedimento finale, relativi ai procedimenti di cui al comma 2 del presente articolo è l'**Ufficio tecnico**;
 4. Per ciascun procedimento oggetto del **Regolamento**, il dirigente dell'**Ufficio tecnico** provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente dell'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento proprio della mansione affidata secondo la distinzione elencata nel successivo comma 5). L'incarico può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato successivamente, anche in sede di approvazione di altri atti concernenti il procedimento considerato;
 5. Il personale che partecipa al procedimento è distinto sulla base delle responsabilità assunte e dei compiti svolti come segue:
 - 5.a) Per R.U.d.P., si intende il soggetto, che dovrà essere un tecnico, formalmente nominato dal Dirigente dell'U.O. cui competono i compiti di cui all'art.10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del Regolamento di attuazione nonché dalla Legge vigente che

implichi adempimenti da parte di detta figura. Fino a quando non sia effettuata la nomina il R.U.d.P. è il Dirigente dell'unità organizzativa.

- 5.b) Per progettista si intende il dipendente affidatario delle mansioni previste all'art.90 del Codice che sottoscrive il progetto di opere o lavori ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 90 ed a cui competono i compiti e le responsabilità previste dalla Legge per la figura del progettista.
- 5.c) Per Direttore dei Lavori si intende il dipendente affidatario delle mansioni previste all'art.130 del Codice a cui competono i compiti e le responsabilità previste dalla legge per la Direzione dei Lavori.
- 5.d) Per Collaudatore si intende il dipendente affidatario delle mansioni previste all'art.141 del Codice cui competono i compiti e le responsabilità previste dalla legge per il collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere o lavori.
- 5.e) Per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione si intende il dipendente cui competono i compiti e le responsabilità previsti dal D.lgs 81/2006 e s.m.i. per tali figure.
- 5.f) Collaboratore istruttore della pratica: Dipendente che redige materialmente gli elaborati propri del Progettista, e/o della Direzione Lavori, e/o del R.U.d.P. e/o dei Collaudatori e/o dei Coordinatori della sicurezza, su istruzione degli stessi, sottopone gli elaborati in parola al vaglio ed alla firma delle figure suddette, i quali se ne assumono la responsabilità.
- 5.g) Assistente alla edizione/segreteria: dipendente dell'Ufficio tecnico che esegue operazioni di dattiloscrittura, fotocopiatura, invio per posta, ecc. della documentazione necessaria per lo svolgimento dei procedimenti oggetto del Regolamento quali gli avvisi e i bandi di gara, le lettere d'invito, gli schemi di contratto, la corrispondenza e simili.

Si citano a titolo esemplificativo, e non esaustivo, alcuni dei compiti tecnici dello/degli stessi a seconda della figura supportata:

Istruttore collaboratore del progettista:

Redige materialmente gli elaborati in base alle istruzioni del progettista quali:

- Rilievo plano-altimetrico, planovolumetrico, ecc.
- Rappresentazione grafica del progetto sulla base delle indicazioni del progettista;
- Redazione del computo metrico, della stima lavori, elenco prezzi;
- Redazione del capitolato speciale d'appalto, schemi di contratto, etc;
- etc.

Istruttore collaboratore del D.L.:

Redige materialmente gli elaborati in base alle istruzioni del Direttore dei Lavori:

- Rilievi e misurazioni delle lavorazioni eseguite;
- Redazione degli elaborati e disegni contabili, certificati di pagamento, ecc.
- Redazione perizie di variante, ecc.
- ecc.

Istruttore Collaboratore del R.U.d.P.:

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signatures at the bottom right]

FSI
18/06/08

- Redige gli elaborati propri del R.U.d.P. in base alle istruzioni fornite dallo stesso

Istruttore Collaboratore del Collaudatore

- Redige materialmente gli elaborati in base alle istruzioni del Collaudatore o del Direttore dei lavori in caso di C.R.E.;

Istruttore Collaboratore dei Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

- Redige gli elaborati in base alle istruzioni dei Responsabili della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione.

6. I soggetti di cui al comma precedente possono svolgere in uno o più interventi una o più funzioni. In tale caso l'incentivo viene cumulato sulla base delle prestazioni svolte.
7. L'affidamento, delle funzioni previste nell'art.2 del **Regolamento** sarà effettuato con il sistema della rotazione delle mansioni avuto anche riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione in relazione al singolo intervento da eseguire ed alla specifica mansione da affidare. Il criterio di scelta del dipendente destinatario dell'affidamento sarà in ogni caso improntato sul principio della equità, tenuto conto anche degli affidamenti precedenti, in ordine alle ricadute su ciascun dipendente dell'**Ufficio tecnico** sia delle responsabilità che dei benefici economici conseguenti agli incarichi affidati.
8. Il R.U.d.P. può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

Art. 3-Affidamento degli incarichi di progettazione

1. Le prestazioni indicate all'art.90 comma 1 del Codice e s.m.i. sono prioritariamente affidate al personale dell'**Ufficio tecnico**.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del Codice, attestata dal Responsabile del Procedimento.
3. L'affidamento al personale dell'**Ufficio tecnico** dell'incarico per la redazione dei progetti, è disposta dall'Amm.ne su proposta del Direttore dell'**Ufficio tecnico** e/o direttamente dal Direttore dell'**Ufficio tecnico** medesimo nei casi in cui ciò sia consentito.
4. L'incarico può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali.
5. L'individuazione delle figure che a vario titolo hanno concorso al progetto, ancorché ultimato od in corso purché rientrante nell'ambito di applicazione del **Regolamento**, potrà essere effettuata con apposito provvedimento, anche successivo, su attestazione del Responsabile del procedimento.

FSI
M. B. B.

Art. 4 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Per la sottoscrizione degli elaborati progettuali valgono le norme definite all'art.90 comma 4 del Codice. I dipendenti firmatari del progetto, secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto fatte salve, comunque, le norme che disciplinano la titolarità del diritto d'autore all'interno delle organizzazioni.
2. Gli elaborati oggetto del Regolamento sono comunque sottoscritti dal tecnico e/o dai tecnici incardinati nell'Ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionali elencate all'art.2 ed individuate con l'atto di affidamento dell'incarico di cui all'art. 3.
3. Rimangono comunque fermi anche i limiti di competenza stabiliti dagli ordinamenti professionali.

Art.5 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

1. Una somma pari a quella fissata dall'art. 92 comma 5 del Codice e s.m.i. (attualmente il 2% dell'importo a base di gara), da intendersi comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (salvo diversa previsione di Legge in relazione alla data di riferimento del procedimento), è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti nel Regolamento, tra il R.U.d.P. e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori come definiti all'art.2 comma 5 del Regolamento. Detta somma andrà a valere direttamente sullo stanziamento previsto per la realizzazione di ogni singola opera o lavoro negli stati di previsione della spesa o nel bilancio aziendale.
2. Detta somma è calcolata dall' Ufficio tecnico sulla base dell'importo lordo dei lavori posto a base di gara ed è indicata nel quadro economico di ogni singolo progetto, preliminare, definitivo o esecutivo, e, nel caso di varianti, in relazione anche al maggior importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara. L'importo lordo posto a base del calcolo è da intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza .
3. La dotazione relativa ad ogni singola opera può essere adeguata alla spesa successivamente accertata in sede di approvazione di eventuali varianti suppletive al progetto originario, ovvero in sede di approvazione del rendiconto finale ovvero con provvedimento apposito mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.
4. Qualora la somma di cui al comma 1 non sia stata inizialmente prevista nel quadro economico di spesa sarà sempre possibile, fino al momento dell'approvazione del rendiconto finale, accantonare la somma di cui al comma 1 riapprovando un nuovo quadro economico di spesa nell'ambito dell'importo stanziato per la realizzazione dell'opera o lavoro a condizione che ciò non determini aumento della spesa inizialmente prevista.
5. Qualora, invece, nei casi di cui al precedente comma 4 primo periodo, l'accantonamento attraverso la riapprovazione di un nuovo quadro economico non trovi capienza nell'ambito

dell'importo stanziato per la realizzazione dell'opera o lavoro, la somma di cui al comma 1 del presente articolo non potrà essere né accantonata né liquidata.

6. Fermo l'ammontare della somma di cui al comma 1, le aliquote da applicare in sede di ripartizione, in funzione della data di espletamento effettivo delle mansioni oggetto di liquidazione, sono le seguenti:

FINO AL 31.12.2003:

- A) per lavori a base d'asta fino a 5.000.000 Euro 1,5 %;
B) per lavori a base d'asta oltre 5.000.000 Euro 1 %.

DAL 1.1.2004 al 31.12.2008:

- C) per lavori a base d'asta fino a 5.000.000 Euro 2 %;
D) per lavori a base d'asta oltre 5.000.000 Euro 1,5 %.

DAL 01.01.2009 al 23.11.2010:

- E) per lavori a base d'asta fino a 5.000.000 Euro 0,5 %;
per lavori a base d'asta oltre 5.000.000 Euro 0,4 %.

N.B. Nel quadro economico va' comunque inserita la quota del 2%

DAL 24.11.2010

- F) per lavori a base d'asta fino a 5.000.000 Euro 2,0 %;
per lavori a base d'asta oltre 5.000.000 Euro 1,50 %.

7. La differenza fra l'ammontare della somma di cui al comma 1 e quelle risultanti dall'applicazione delle aliquote del comma 6 costituiscono economie.

8. Tutte le economie ottenute sensi del **Regolamento**, oltre che per le finalità di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo, potranno esser utilizzate (*fatta eccezione per quelle ottenute nell'ambito degli interventi di cui all'art. 8 della legge 144/1999 e, per gli altri interventi, purché non in contrasto con le leggi di riferimento*), all'acquisto ed aggiornamento di software in uso presso l'Ufficio Tecnico, nonché per l'aggiornamento professionale e corsi di formazione del personale della medesima U.O.C. ;

9. La partecipazione a progetti oggetto di incentivo i sensi del **Regolamento** non esclude la partecipazione del personale dell' Ufficio Tecnico ad altri sistemi premianti, a progetti obiettivi aziendali di diversa natura e simili.

Art.6 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi

10. Gli incentivi strettamente attinenti la progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata a personale interno

11. L'incentivo del R.U.d.P.ed ai suoi collaboratori spetta, invece, per le modalità e con le modalità stabilite agli art.9 e 10 del **Regolamento**, anche in caso la progettazione e/o le altre mansioni previste siano affidate a professionisti esterni.

RSI
[Signature]

[Signature]

Art.7 - [Tphhf u]lef qv[by]!brtlrjr vjeb[j]pof ldegli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo a favore dei dipendenti dell'Ufficio tecnico sarà effettuata dall'Amm/ne su proposta Direttore dell'Ufficio tecnico, sulla base delle assegnazioni delle mansioni affidate e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
2. Nel caso di liquidazioni in favore del Direttore dell'Ufficio tecnico, la stessa sarà effettuata dall'Amm/ne su proposta del Direttore del Dipartimento Governo dei Contratti e Servizi Logistici e/o con deliberazione diretta del Direttore Generale.
3. I provvedimenti di liquidazione debbono far riferimento al provvedimento iniziale di incarico e dare conto della corretta e adeguata esecuzione dei compiti assegnati ai singoli beneficiari. Potranno, inoltre, essere redatti solo ed esclusivamente dopo l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.
4. La ripartizione dell'incentivo da liquidare in funzione delle specifiche attività svolte dai dipendenti beneficiari è disciplinata dagli articoli che seguono.

Art.8 - Liquidazione della sola attività di progettazione in funzione della fase progettuale svolta

1. Le quote di incentivo spettanti per la sola attività di progettazione (ed attività connesse alla progettazione) calcolate applicando le percentuali di cui alla lettera a) della tabella B, sono ripartite, in funzione dell'attività di progettazione effettivamente espletata, come da tabella A che segue:

TABELLA -A- (Parametri per la liquidazione della percentuale di cui alla lettera a) della successiva tabella B)

A	FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA DA LIQUIDARE	
LAVORI O OPERE	Progetto preliminare	A	20%
	Progetto definitivo	B	50%
	Progetto esecutivo	C	30%

2. Nel caso in cui, per motivazioni d'urgenza, si proceda direttamente alla progettazione esecutiva la stessa deve ritenersi assorbente e comprensiva anche gli altri livelli di progettazione della tabella A dei quali verranno liquidate le relative percentuali.
3. Similmente, per le medesime motivazioni d'urgenza, la progettazione definitiva assorbe e comprende anche il livello della progettazione preliminare.

[Vertical list of signatures]

[Signature]

[Signature]

[Large signature]

[Handwritten notes]

FSI
Santoli

4. Nel caso in cui non necessiti la sola figura del Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione l'aliquota prevista per tale figura e per i suoi collaboratori si somma a quella del Direttore dei Lavori in quanto, nel caso in specie, la prestazione è insita nella prestazione di tale figura professionale.
5. Relativamente ai lavori di somma urgenza, cottimo fiduciario, manutenzione ordinaria e straordinaria, che eventualmente dovessero essere eseguiti in totale assenza di progettazione, la ripartizione degli incentivi non comprenderà le quote parti relative alla progettazione (lettera a) della Tabella "B") le quali andranno a costituire economie utilizzabili per le finalità dell'art.5 comma 8 del Regolamento. Spetteranno invece per intero le altre aliquote relative di cui alla Tab. "B" (R.U.d.P., alla DD.LL. e Collaudo o/C.R.E., ecc.).
6. Relativamente ai lavori di somma urgenza, cottimo fiduciario, manutenzione ordinaria e straordinaria, che eventualmente dovessero essere eseguiti in presenza di un unico livello di progettazione, come definito al comma seguente, la ripartizione degli incentivi verrà effettuata:
 - ▲ per quanto attiene l'incentivo relativo alla progettazione di cui alla lettera a) della tabella B, sulla base dell'aliquota previsto nella tab. "A" per il livello definitivo della progettazione ridotta del 50%.
 - ▲ per quanto attiene l'incentivo relativo alle altre prestazioni di alla Tab. "B" effettivamente svolte, le corrispondenti aliquote spetteranno per intero al R.U.d.P., alla DD.LL. e Collaudo/Certificato di regolare Esecuzione, ecc.
7. Ai fini dell'applicazione del Regolamento e limitatamente ai lavori di cui al precedente comma, si definisce livello unico di progettazione la presenza di elaborati (disegni, e/o computi, e/o stima dei lavori ecc.), anche redatti sotto la forma di bozza, sulla base dei quali si sviluppa l'iter dell'affidamento ed esecuzione delle opere o dei lavori.



















Art.10 - Ripartizione dell'incentivo in caso di attività eseguite all'esterno



1. Nel caso di mansioni affidate a professionisti esterni, poiché l'attività del R.U.d.P. è aggravata da molteplici e connessi compiti previsti dalla Legge (Es. adempimenti relativi alle procedure di affidamento, al controllo dell'attività degli stessi, alla liquidazione della parcella, etc.), l'incentivo di spettanza del R.U.d.P. e dei suoi collaboratori previsto nella Tab.B dell'art.9, (pari al 22%), verrà incrementata di una quota parte dell'aliquota prevista, nella medesima Tab.B dell'art.9, se la prestazione fosse stata eseguita all'interno. La quota parte residua costituirà economia utilizzabile ai sensi dell'art.5 comma 8 del Regolamento.
2. L'aliquota aggiuntiva spettante al R.U.d.P. ai sensi del comma precedente per ciascuna attività eseguita all'esterno è indicata alla colonna (c3) della tabella "C" sottoriportata.
3. L'incentivo relativo alle attività di cui alla colonna (c1) della tabella C svolte all'interno, invece, è ripartito con le modalità solite ovvero secondo la ripartizione di cui alla tabella B dell'art.9.





Fst
Mandato

TABELLA - C -

PRESTAZIONI OGGETTO DI INCENTIVO	ALIQUOTE PRESTAZIONI ESEGUITE ALL'INTERNO (per ripartizione vedi art.9)	ALIQUOTE PRESTAZIONI ESEGUITE ALL'ESTERNO ATTRIBUITE AL RUdP % di (c2)
Colonna (c1)	Colonna (c2)	Colonna (c3)
a) Progettazione	30,00%	22,50%
b) Direzione dei Lavori	26,00%	19,50%
c) R.U.d.P. e Collaboratori	22,00%	Prestazione non affidabile all'esterno
d) Collaudo e Istruttore collaborate	8,00%	6,00%
e) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	5,00%	3,75%
f) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	5,00%	3,75%
g) Collaboratore/Segreteria	4,00%	Prestazione non affidabile all'esterno
TOTALI	100,00%	

4. Le percentuali aggiuntive del presente articolo verranno a loro volta ripartite, fra il R.U.d.P. ed i suoi collaboratori, secondo le percentuali indicate nella Tabella "D" sottoriportata. Alle mansioni eseguite all'interno, invece, si applicheranno per intero le corrispondenti percentuali di cui alla tabella "B" art.9:

TABELLA -D-

RIPARTIZIONE FRA IL RUdP E COLLABORATORI DELLE PERCENTUALI AGGIUNTIVE della colonna (c3) della tabella C	
(d1)	(d2)
a) R.U.d.P.	45%
b) Collaboratori:	
b1 - Predisposizione atti ed elaborati nella fase di progettazione	14%
b2 - Predisposizione atti ed elaborati nella fase di appalto	14%
b3 - Predisposizione atti ed elaborati nella fase di Esecuzione	27%
TOTALI	100%

Art.11 - Incarichi interi - incarichi parziali

- Gli incarichi oggetto di incentivazione si intendono svolti per intero da un medesimo soggetto se costui esegue la prestazione dall'inizio della fase di progettazione alla fine di quella di esecuzione.
- Nell'ipotesi in cui gli incarichi vengano svolti da persone diverse in ciascuna fase, la liquidazione del compenso spettante avverrà secondo la seguente ripartizione in dipendenza della fase durante la quale l'incarico viene espletato:
 - fase di progettazione 20%
 - fase di affidamento10%
 - fase di esecuzione 70%

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. M. Rossi
PSI

3. In caso di interruzione della prestazione, nel corso di una delle fasi di cui al comma 2, da parte di un soggetto e subentro di altro soggetto nella stessa prestazione, l'incentivo sarà liquidato a ciascuno di essi proporzionalmente alle prestazioni effettivamente svolte secondo la ripartizione effettuata dal Direttore dell'Ufficio tecnico a seguito dell'esame e valutazione degli atti della pratica.

Art. 12 - Modalità di liquidazione degli incentivi spettanti

5. I soggetti di cui all'art.7 del Regolamento provvedono alla liquidazione degli incentivi calcolati ai sensi dei precedenti articoli 8, 9, 10, 11, nel seguente modo :

TABELLA "E"

RESPONSABILITA'		PARAMETRO
		Modalità di Liquidazione
A	Progettazione	90% dopo approvazione del bando di gara per affidamento dei lavori
		10% dopo la redazione del certificato di Collaudo
B	Direzione dei Lavori	In percentuale in base alla emissione degli Stati d'Avanzamento dei Lavori
C	R.U.d.P.	40% Dopo l'approvazione del bando di gara
		60% Dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione
D	Collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione	100% Dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione
E	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	90% dopo approvazione del bando di gara per affidamento dei lavori
		10% dopo approvazione Certificato di Collaudo e/o C.R.E.
F	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	In percentuale in base agli Stati di Avanzamento dei Lavori
G	Assistente alla Edizione/segreteria	40% Dopo l'approvazione del bando di gara
		60% Dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione

6. Per i progetti in corso o già ultimati, purché rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento, la liquidazione dell'incentivo potrà esser effettuata con apposito provvedimento deliberativo e/o determina dirigenziale.

7. Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.

Art. 14 - Copertura rischi professionali

1. La ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice, stipula, per nome e per conto del personale dell'Ufficio tecnico che esegue la progettazione e cura la

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signature at the bottom left corner.

Handwritten signatures at the bottom right corner.

realizzazione dell'opera, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. La percentuale delle polizze in parola non potranno superare il 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo delle varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del Codice.

2. La ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, altresì, stipula per nome e per conto del R.U.d.P. e dei collaboratori idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Fino all'emanazione di chiarimenti legislative in materia, i massimali della polizze del presente comma non possono essere superiori complessivamente al costo di costruzione dell'opera. In caso di emanazione di norme in contrasto con il presente comma le polizze saranno adeguate al massimale con esse previsto.
3. Gli oneri necessari per la stipula delle polizze oggetto del presente articolo saranno a totale carico dell'Amministrazione, e dovranno essere previste nel quadro economico del progetto esecutivo, secondo quanto indicato dall'art. 92 comma 7/bis del Codice.
4. L'inosservanza di quanto sopra specificato da parte della ASL solleverà il personale incaricato da ogni responsabilità ed onere derivante dalle attività di propria competenza.
5. In caso di più livelli di progettazione, la polizza assicurativa di cui al comma 1 è obbligatoria solo per il livello relativo al progetto esecutivo.
6. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata. In caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
7. Le polizze assicurative di cui al comma 1 e 2 sono stipulati e rinnovati ai sensi dell'art.111 del codice.

Art.15 - Altri limiti ed Esclusioni

Nessuna ripartizione di incentivo viene operata in relazione a procedimenti per la realizzazione di opere o lavori, oggetto del Regolamento, per i quali non si sia pervenuti alla fase di gara.

Art.16 - Entrata in vigore ed attività pregresse

1. Il Regolamento entra in vigore, dopo essere stato sottoposto alla concertazione sindacale, il 1° giorno successivo al completamento della pubblicazione di Legge presso l'Albo pretorio della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.
2. Per quanto attiene gli incentivi relativi alle attività espletate prima della costituzione della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti le norme da applicare, ferme le altre norme del Regolamento, ed in particolare quanto previsto all'art.5 commi 4) e 5) , sono le seguenti:

a) Per i dipendenti provenienti dalla ex ASL Lanciano-Vasto troverà applicazione il Regolamento concertato con le sigle sindacali in data 06/06/2006

b) Per i dipendenti provenienti dalla ex ASL Chieti il **Regolamento** sarà retroattivo previo accertamento della disponibilità di somme nell'ambito del quadro economico di ogni singolo progetto.

Art.17 - Norma transitoria

Limitatamente alla quantificazione degli incentivi riferiti a prestazioni eseguite nel periodo intercorrente tra il 01/01/2009 e il 23/11/2010, in applicazione dell'art. 18 comma 4 sexies della Legge n. 2 del 28/01/2009, la somma di cui all'art.5 comma 1 del **Regolamento** (sulla quale verranno applicate le percentuali per il calcolo degli incentivi stabilite dal **Regolamento**) è da intendersi pari allo 0,5% dell'importo lordo a base d'asta e non al 2%.

Art.17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non previsto nel **Regolamento** o per quanto risultasse incompatibile, anche a seguito di intervenute norme, si intendono espressamente richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.

[Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'CSC', 'Luisi', and 'M']

[Handwritten signatures and initials in the center and right, including 'UIL FAL', 'Fanello', and other illegible signatures]